

Comune di Praia a Mare

(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 18 del 04 ottobre 2022

IL REVISORE UNICO

L'anno 2022 il giorno quattro del mese di ottobre è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

“parere su proposta delibera di Giunta approvazione programma triennale del fabbisogno 2022/2024 e piano occupazionale 2022 - dichiarazione non eccedenza di personale”.

Il Revisore

- Visto lo Statuto Comunale,
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità,
- Visto il D.Lgs. 267/2000,
- Visto il D.Lgs. 118/2011,
- Visto il D.Lgs. 165/2001,
- Vista la pec del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ricevuta in data 30.09.2022, avente ad oggetto “Richiesta parere su proposta delibera di Approvazione Programma triennale del fabbisogno 2022-2024” contenete i seguenti allegati:
 - 1.proposta di delibera di G.C. del 30.09.2022 avente ad oggetto: “approvazione programma triennale del fabbisogno 2022/2024 e piano occupazionale 2022 - dichiarazione non eccedenza di personale”;
 - 2.prospetto di calcolo della spese del personale, limiti di spesa e facoltà assunzionali;

considerato che

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art.33 c.2 della L.58/2019 modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020 costituisce l'attuale normativa in materia di facoltà assunzionali del personale dei Comuni;
- il Decreto 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, individua, all'art. 4 c.1, con la tabella 1 i valori soglia differenziati per fascia demografica, con la tabella 2, all'art.5 c.1, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 della spesa del personale;

preso atto che

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

visto

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area economica finanziaria ai sensi degli articoli 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
- che a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione;
- il prospetto di calcolo predisposto dal Responsabile dell'area economica finanziaria sui resti assunzionali dell'ente comunale;
- il prospetto di calcolo predisposto dal Responsabile dell'area economica finanziaria sul calcolo delle capacità assunzionali di personale e accertato che l'Amministrazione Comunale ha un valore soglia definito come percentuale pari a 19,04% che si posiziona al di sotto della soglia minima pari al 26,90%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato;
- che, per l'anno 2022, l'ente ha facoltà di scegliere l'alternativa più favorevole tra l'utilizzo massimo dei margini assunzionali, pari ad euro 64.889,63, e l'incremento consentito della spesa, pari ad € 517.355,21 (MEF parere 15.01.2021, prot.12454);
- la spesa del personale da rendiconto di gestione 2021 è pari ad € 2.155.646,69;
- la spesa del personale massima consentita per l'anno 2022 è pari ad € 2.673.001,90;
- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009.

Tanto premesso, il Revisore

RACCOMANDA

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, ed a seguito dell'istruttoria svolta, prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni suddette necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

per tutto quanto sopra esposto, ed in relazione alle proprie competenze, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 30.09.2022, avente ad oggetto: "approvazione programma triennale del fabbisogno 2022/2024 e piano occupazionale 2022 - dichiarazione non eccedenza di personale".

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura dell'ufficio protocollo, al Sindaco al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Segretario Comunale.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale